

Versione proposta per approvazione all'assemblea straordinaria del 27.03.2019

Art. 1. Generalità

- a) Sotto la denominazione Roller Club Biasca (R.C. Biasca) è costituita con sede a Biasca un'associazione apolitica e aconfessionale retta dall'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- b) Il R.C. Biasca è affiliato all'FSRH – SRHV.

1

Art. 2. Scopo

Il R.C. Biasca

- a) si propone mediante la pratica dell'hockey su pista di riunire le persone interessate e allargare lo spirito di solidarietà e di amicizia fra soci e appassionati,
- b) si propone di organizzare e partecipare a competizioni locali, cantonali, nazionali, e internazionali.

Art. 3. Patrimonio dell'Associazione

- a) Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni di proprietà dell'Associazione, dal materiale e dalla liquidità.
- b) Il finanziamento dell'Associazione avviene tramite tasse sociali, donazioni, contributi di enti istituzionali, sociali e/o associazioni benefiche, raccolta fondi.
- c) Le tasse sociali sono stabilite annualmente dal comitato e possono differire tra soci attivi, soci passivi e sostenitori.
- d) Per eventuali debiti contratti o contestati, l'Associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio sociale.
- e) L'esercizio annuale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 4. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) le commissioni;
- d) l'ufficio di revisione.

Art. 5. Soci

5.1. Definizioni e diritti

Il R.C. Biasca è composto di soci attivi, passivi, sostenitori e onorari.

- a) *soci attivi (giocatori)*: sono quelle persone che desiderano partecipare a competizioni sociali, ticinesi, nazionali e internazionali e che pagano la tassa di socio attivo. Hanno diritto di parola e di voto all'assemblea. I soci attivi con meno di 14 anni possono essere rappresentati da un genitore o da chi ne detiene l'autorità parentale.
- b) *soci passivi*: sono tutte quelle persone che pagano la tassa minima di socio passivo stabilita annualmente dal comitato ("Club dei 111" o equivalente). Hanno diritto di parola e di voto all'assemblea.
- c) *soci sostenitori*: sono quelle persone che aiutano il club con qualsiasi forma di sostegno (contributo individuale, sponsor o altro). Essi hanno diritto di presenza all'assemblea con diritto di parola ma non di voto.
- d) *soci onorari*: l'assemblea generale dei soci, dietro proposta del comitato, può proclamare socio onorario quella persona fisica che si sia dimostrata particolarmente benemerita nei confronti della società. Questi sono esonerati da tasse e possono beneficiare di tutti i diritti dei soci passivi.

5.2. Doveri

Ogni socio versa le tasse di socio previste e si impegna a mantenere un comportamento a salvaguardia dell'immagine del club: ciò presuppone rispetto verso gli organi dell'associazione, gli altri soci, gli avversari, gli arbitri e i tifosi di qualsiasi squadra.

In particolare il socio attivo:

- a) si impegna a partecipare agli allenamenti e a presentarsi alle gare in tenuta sportiva;
- b) partecipa agli incontri convocati dalla commissione tecnica o del comitato;
- c) comunica e giustifica preventivamente eventuali assenze ai punti a) e b);
- d) è responsabile delle perdite o dei danni arrecati a materiali o infrastrutture messi a disposizione dal club. Le spese di riparazione sono a suo carico;
- e) versa la tassa di socio attivo.

5.3. Ammissioni e dimissioni

- a) Le richieste di adesione vanno inoltrate al comitato. L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo, previo preavviso favorevole del comitato e avvenuto pagamento della tassa sociale.
- b) La qualità di socio si perde per esclusione decisa dal comitato o per dimissioni presentate per iscritto al comitato.
- c) Il comitato può escludere un socio in qualsiasi momento qualora un suo comportamento abbia violato i presenti statuti. Il membro escluso ha diritto di essere sentito.
- d) I soci uscenti o esclusi non possono esigere il rimborso delle tasse già versate.

Art. 6. Assemblea

6.1. Compiti

All'assemblea dei soci spetta in particolare:

- a) l'approvazione e la modifica degli statuti;
- b) l'approvazione dei conti di gestione;
- c) la nomina del presidente e dei membri di comitato;
- d) la nomina dei membri dell'Ufficio di revisione;
- e) la nomina dei soci onorari.

6.2. Assemblea ordinaria

- a) L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal comitato una volta all'anno entro il 30 settembre.
- b) Il comitato decide data e luogo dell'assemblea.
- c) La convocazione all'assemblea, alla quale dovrà essere allegato l'ordine del giorno, deve essere recapitata ai soci con almeno sette giorni di anticipo. Eventuali aggiunte all'ordine del giorno possono essere proposte all'inizio della seduta e accettate dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.
- d) È permessa la comunicazione tramite posta elettronica o posta tradizionale.

6.3. Assemblea straordinaria

Può essere convocata un'assemblea sociale straordinaria ogni qualvolta il comitato ne senta palese necessità o qualora 1/5 dei soci con diritto di voto lo richieda per iscritto specificandone i motivi.

6.4. Costituzione

L'assemblea è costituita validamente, indipendentemente dal numero di soci presenti.

6.5. Voto

- a) Hanno diritto di voto soci attivi, soci passivi e soci onorari.
- b) Ogni socio è privato del diritto di voto nelle decisioni in cui è parte in causa.
- c) L'assemblea dei soci decide attraverso voto palese e a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione per il quale è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti con diritto di voto. In caso di parità di voti la trattanda non è approvata.
- d) Soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare all'assemblea da un delegato che ha per loro diritto di voto.

Art. 7. Comitato

7.1. Composizione

- a) Il comitato è formato da un minimo di 5 membri.
- b) La carica, assegnata dall'assemblea, è triennale e sempre rinnovabile.
- c) Al suo interno è designato un presidente, un vice, un responsabile dell'area tecnica (direttore sportivo), uno dell'amministrazione (segretario) e uno delle finanze (cassiere/contabile).
- d) Le funzioni possono essere doppiate a seconda della necessità e capacità di ogni membro.
- e) Possono essere designati dei supplenti delle singole funzioni e dei membri aggiuntivi con responsabilità su aree, commissioni o singoli settori mantenendo quanto possibile il numero dispari.

7.2. Funzionamento

- a) Il comitato è convocato e presieduto dal presidente. Può essere inoltre convocato su richiesta di almeno tre membri.
- b) Le decisioni sono prese collegialmente, se necessario con voto palese dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello presidenziale.
- c) La partecipazione alle riunioni può essere aperta ai supplenti e ad altri soci con responsabilità all'interno del club su temi di loro competenza.

7.3. Compiti

Al comitato spetta in generale:

- a) la salvaguardia degli interessi dell'Associazione;
- b) la rappresentanza dell'Associazione verso terzi;
- c) la contabilità e l'amministrazione.

In particolare il comitato:

- a) decide dell'utilizzo dei beni mobili e immobili del club;
- b) designa i membri di comitato autorizzati a firmare a nome dell'Associazione e le relative modalità di firma;
- c) decide le deleghe di spesa e di gestione;
- d) nomina la commissione tecnica e altre commissioni secondo i bisogni;
- e) incarica gli allenatori e gli altri collaboratori dell'area tecnica;
- f) redige i documenti da presentare all'assemblea e ne prepara le deliberazioni;
- g) fissa le tasse annuali per i soci attivi e passivi;
- h) fissa i prezzi di entrata alle partite così come degli abbonamenti;
- i) convoca l'assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie;
- j) decide in merito alle domande di adesione e in merito all'esclusione dei soci.

Art. 8: Commissioni**8.1. Composizione**

- a) La carica, assegnata dal comitato, è annuale e sempre rinnovabile.
- b) Le commissioni sono composte da un minimo di 3 membri.
- c) Possono essere nominate delle commissioni per specifici progetti (gruppi di lavoro).
- d) Sono convocate regolarmente e presiedute dal responsabile o dal presidente.

8.2. Compiti

Le commissioni:

- a) hanno responsabilità operative specifiche e definite;
- b) possono assumere compiti progettuali su incarico del comitato cui riferiscono le proprie proposte;
- c) formulano all'attenzione del comitato richieste o proposte, in particolare di ordine finanziario o logistico;
- d) in particolare la commissione tecnica mantiene i contatti con gli altri club e la commissione tecnica della FSRH e si occupa della gestione delle squadre e della pianificazione degli allenamenti.

Art. 9. Ufficio di revisione

- a) L'assemblea nomina ogni anno due revisori dei conti e un supplente. Essi sono sempre rieleggibili.
- b) I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all'assemblea.

Art. 10. Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea dei soci con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti con diritto di voto.
- b) Lo scioglimento della società per decisione dell'assemblea o per fusione, non può essere pronunciata che in sessione straordinaria avente questo solo scopo all'ordine del giorno.
- c) La società sciolta entra in liquidazione, salvo in caso di fusione. Il patrimonio sociale rimanente dopo la liquidazione dell'Associazione andrà devoluto a un ente pubblico o benefico designato dall'assemblea che ne ha deciso lo scioglimento.

Art. 11. Disposizioni finali e transitorie

- a) Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea tenutasi a Biasca il xxx
- b) Sostituisce gli statuti precedenti ed entra in vigore immediatamente.
- c) Le cariche societarie restano in vigore fino alla prossima assemblea ordinaria.